

CONVENZIONE

**TRA LA CITTA' DI TORINO – CIRCOSCRIZIONE 2
E
POLIZIA DI STATO – V REPARTO MOBILE - TORINO
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE ESTERNE AI
PASSI CARRAI CIVICI NN. 34/A E 44 DI VIA VEGLIA**

Con la presente convenzione, tra:

- La **Città di Torino – Circoscrizione 2**, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Gabriella Tetti, Dirigente di Area della Circoscrizione 2, nata a il la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente
- La **Polizia di Stato – V Reparto Mobile - Torino**, C.F., con sede legale in, nella persona di, nato a il (in seguito: Ente)

PREMESSO CHE

- L'art. 15 della Legge 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'art. 6 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino prevede la possibilità di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

- L'Ente, con nota prot. n. 7059 del 6 giugno 2019, ha dichiarato la propria disponibilità a provvedere alla manutenzione delle quattro aiuole esterne ai passi carrai dei civici nn. 34 A e 44 di via Veglia.

si conviene quanto segue:

1) Oggetto

Il presente accordo ha come oggetto la manutenzione ordinaria, per il periodo indicato al successivo art. 5, di quattro aiuole di complessivi mq. 400, site all'esterno dei civici nn. 34/a e 44 di via Veglia (Allegato 1A – Planimetria)

La Circoscrizione 2 affida all'Ente, che accetta, la manutenzione ordinaria a propria cura e spese, di tale area verde, secondo quanto descritto alla presente convenzione.

L'area verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2) Impegni da parte dell'Ente

L'Ente si impegna a mantenere l'area verde di proprietà comunale indicata all'art. 1, eseguendo le attività concordate, in conformità a quanto descritto alla presente convenzione.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere preliminarmente autorizzata dalla Circoscrizione 2.

L'area verde deve essere conservata dall'Ente nelle migliori condizioni di manutenzione con la massima diligenza.

L'Ente, per la corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, deve:

- utilizzare, a propria cura e spese, tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari;
- osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

3) Manutenzione ordinaria dell'area verde

Per tutto il periodo di durata della presente convenzione, al fine di garantire il mantenimento in perfette condizioni dell'area, l'Ente provvederà all'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria di seguito indicate:

- a) la pulizia bisettimanale dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari);
- b) lo sfalcio con le seguenti frequenze e prescrizioni tecniche:
 - almeno 4 tagli annuali;
 - altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: 20-30 cm al massimo;
 - altezza di taglio: 5 cm;
 - utilizzo di tosaerba rotativi a lama orizzontale o flayl;
 - asportazione del falciato entro le 24 ore; lo sfalcio deve essere smaltito a cura dell'Ente nel rispetto delle normative vigenti;
 - nessun taglio in condizioni di terreno bagnato, brinato o umido di rugiada;
 - nessun utilizzo di trattori agricoli né altri mezzi con ruote artigliate;
 - lo sfalcio comprenderà l'immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sul tappeto erboso.
- c) eventuali bagnamenti in condizioni di particolare criticità ambientale; le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, al clima e all'andamento stagionale.
- d) diserbi e sarchiature: i diserbi dei tappeti erbosi, e delle altre superfici interessate dall'impianto devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi al rispetto delle normative vigenti.
- e) L'Ente sarà tenuto a provvedere all'eventuale colmatatura di buche, rifacimento del tappeto erboso in caso di scavo e tutte le lavorazioni necessarie ad un eventuale ripristino che si dovessero rendere necessarie nell'area verde nel corso della presente Convenzione.

Il piantamento di specie arbustive nelle aree prative deve essere preventivamente richiesto dall'Ente e autorizzato dalla Circoscrizione 2. Potranno essere messe a dimora unicamente specie fornite dal Servizio Verde Pubblico della Città di Torino che, unitamente ai tecnici della Circoscrizione 2, effettuerà un preventivo sopralluogo.

E' esclusa dalla presente convenzione la manutenzione ordinaria degli alberi, ivi compresi i controlli di stabilità, che rimane in capo alla Città.

4) Profili generali dell'accordo

Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale della Città e l'attività dell'Ente, le parti sono tenute a esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto; l'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto.

5) Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 5 a far data dalla stipula. Su accordo delle parti, espresso in forma scritta, la presente convenzione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo.

L'area deve essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale di ripresa in carico da parte della Città di Torino – Circoscrizione 2.

6) Responsabilità

L'Ente assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente cagionati a persone, animali e cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione, derivanti dalla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e comunque derivanti dalla sua esecuzione, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città di Torino – Circoscrizione 2.

L'Ente, inoltre, nell'esercizio delle attività sull'area oggetto della presente convenzione, ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, avendo riguardo al fatto che le norme antinfortunistiche sono poste a tutela dei lavoratori.

7) Controllo e vigilanza da parte della Circoscrizione 2

La Circoscrizione 2 si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente dell'area verde oggetto della presente convenzione, al fine di accertare l'osservanza di tutte prescrizioni di cui al presente accordo durante tutto il periodo di durata indicato all'art. 5.

8) Risoluzione dell'accordo

Il presente accordo può essere risolto con preavviso di almeno 60 giorni, inviato mediante lettera raccomandata con A.R.

Costituiscono inadempimento grave, comportante la risoluzione dell'accordo ex art. 1453 e ss.

Codice Civile:

- il caso in cui l'Ente non rispetti il programma di manutenzione;
- la grave negligenza nella gestione dell'area, debitamente accertata, nonché tutte le inadempienze rilevate rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione e, nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, con conseguente ripristino a totale carico dell'Ente;
- Costituisce inoltre causa di risoluzione della convenzione ogni qualsivoglia evento negativo riguardante l'Ente, che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Città di Torino – Circoscrizione 2.

9) Risoluzione delle controversie

La Circoscrizione 2 e l'Ente operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente convenzione non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Torino.

10) Divieto di cessione del contratto

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del presente contratto.

11) Rinvio a riferimenti generali

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente accordo, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.

In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della convenzione, per quanto non definito dal presente accordo, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.

Torino, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Torino

.....

Per la Polizia di Stato

.....